



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 01/10/2018

OGGETTO: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trevignano Romano - esercizio 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì uno, del mese di Ottobre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

<u>CARICA</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>PRESENTE</u>
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI
ASSESSORE	MORICHELLI CHIARA	--
ASSESSORE	SIMEONI ALESSIA	--

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSTATATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2017 (**AII. A**):

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
TREVIGNANO ROMANO PER L'ESERCIZIO 2017:**

Partecipazioni societarie
AceaATO2 S.p.a.
Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione
Consorzio Lago di Bracciano

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
TREVIGNANO ROMANO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017**

Partecipazioni societarie	% part.	Rilevanza
AceaATO2 S.p.a.	0,000002756	Irrilevante
Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione	0,5	Irrilevante
Consorzio Lago di Bracciano	10,00	Irrilevante

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2017 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Partecipazioni societarie

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Partecipazioni societarie
AceaATO2 S.p.a.
Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione
Consorzio Lago di Bracciano

DATO ATTO che, poiché per il principio di irrilevanza, tutte le partecipazioni del Comune di Trevignano Romano risultano essere irrilevanti ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, non si rende necessario procedere alla redazione del bilancio consolidato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28/12/2011 e successive

modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al D.P.C.M.;

2. Di APPROVARE i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trevignano Romano ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;

3. DI INDIVIDUARE, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trevignano Romano definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2017, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (**AII. A**);

4. DI DARE ATTO che, poiché per il principio di irrilevanza, tutte le partecipazioni del Comune di Trevignano Romano risultano essere irrilevanti ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, non si rende necessario procedere alla redazione del bilancio consolidato.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **01/10/2018**.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **01/10/2018**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott. MORESCHINI IVANO

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Trevignano Romano

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2016, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Trevignano Romano e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. SOCIETA' PARTECIPATA

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
ACEAATO2 S.R.L.	0,000002756	Gestione tutte le fasi del ciclo tecnologico dell'acqua Piano d'Ambito ATO2, nel quale è inserito il Comune di Trevignano Romano

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Trevignano Romano in Acea ATO2 S.r.l. non è rilevante perché inferiore all'1% (non rileva la gestione del servizio idrico integrato in quanto obbligatoria per il Comune) pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' PARTECIPATA

SOCIETA'	% quota di partecipazione	Attività
SERVIZI AMBIENTALI - GRUPPO AMA SRL IN LIQUIDAZIONE	0,5	Gestione tutte le fasi dei raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché dei servizi di igiene ambientale in genere

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Trevignano Romano in Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione, non è rilevante perché inferiore all'1%, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

3. ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	10,00	Attività di trasporto sul Lago di Bracciano, promozione e valorizzazione dei beni culturali archeologici, promozione delle attività, delle tradizioni e della gastronomia locali

Occorre verificare se la partecipazione nel Consorzio lago di Bracciano, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Trevignano Romano	23.823.873,42	14.793.097,79	5.425.649,44
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.382.387,34	1.479.309,78	542.564,94
	al 31/12/2016 ultimo bilancio approvato	al 31/12/2016 ultimo bilancio approvato	al 31/12/2016 ultimo bilancio approvato
Partecipata Consorzio lago di Bracciano	334.621,84	72.491,49	362.213,30
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Trevignano Romano nel Consorzio Lago di Bracciano non è rilevante, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che tutte le partecipazioni del Comune di Trevignano Romano risultano essere irrilevanti ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, pertanto non si rende necessario procedere alla redazione del bilancio consolidato.

Il sostituto del Responsabile del Settore Economico Finanziario

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Ivano Moreschini